

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11 del 17/03/2017

SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

L'articolo 21, D.L. 78/2010 stabilisce che per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore l'importo delle operazioni attive e passive effettuate in ogni periodo di imposta. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di importo lordo non inferiore a 3.600 euro.

La scadenza per l'invio telematico dello "Spesometro" è fissata al:

- 10 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Iva;
- 20 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva, tranne i contribuenti minimi e i contribuenti forfettari.

Si sottolinea che con la riscrittura dell'art. 21, D.L. 78/2010 questo sarà l'ultimo invio dello Spesometro "vecchia maniera" in quanto per il 2017 verrà sostituito con una comunicazione telematica trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate nel periodo di riferimento.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Le operazioni interessate

Le operazioni da indicare nel modello polivalente devono tenere conto delle semplificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 21, D.L. 78/2010). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione** per le quali vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** per le quali rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

In relazione alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo di fatturazione (si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta), l'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, l'Agenzia delle entrate ha concesso per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio. Tale facoltà è stata poi estesa anche ai periodi di imposta 2014 e 2015 da specifici provvedimenti approvati a ridosso della scadenza per le comunicazioni telematiche.

N.
B.

Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

Sono poi state previste da vari provvedimenti le esclusioni dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria e delle operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria. In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già comunicate tramite il Sistema Tessera Sanitaria nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dai soggetti obbligati.

I termini di presentazione

Il termine di presentazione dello Spesometro è differenziato a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione. Per il periodo di imposta 2016, i soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere il modello:

- entro il 10 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuato liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali.

La comunicazione telematica può essere presentata direttamente dal contribuente tramite il servizio Entratel/Fisconline oppure per il tramite di intermediari abilitati.

Si ricorda alla gentile Clientela che, limitatamente al periodo di imposta 2015, il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2016, confermato nei giorni successivi dalla pubblicazione di un provvedimento, ha consentito ai soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili nel 2015 di trasmettere telematicamente lo Spesometro entro lo stesso termine dei soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali nel 2015 (quindi, entro il 20 aprile 2016). Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale proroga del termine di invio per i soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili.

È in ogni caso consentito inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare la comunicazione originariamente trasmessa ovvero definire l'omessa presentazione dello spesometro entro i termini stabiliti mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Le operazioni con Paesi con fiscalità privilegiata (*Black-list*)

Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010 è stato soppresso già con riferimento al periodo d'imposta 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "*Black list*").

Pertanto, in presenza di operazioni attive e passive effettuate nel 2016 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, non va più compilato il quadro BL del modello di comunicazione polivalente.

L'adempimento effettuato dallo Studio BNC

Lo Studio è a disposizione per il solo invio telematico del file ministeriale per i clienti con contabilità non gestita direttamente.

Per garantire l'invio entro le scadenze previste dalla normativa il file va inviato al professionista di riferimento entro il termine del 30 marzo 2017.

L'onorario per tale adempimento è di € 100,00 per l'invio telematico se il file ricevuto risulta immediatamente inviabile; mentre potrà essere rideterminato in funzione alle eventuali problematiche legate all'invio.

Per i clienti con contabilità gestita internamente dallo Studio l'adempimento sarà integralmente gestito dallo stesso e l'onorario sarà proporzionato al numero di fatture contabilizzate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati